

TI_GERICHTE 9.2019.190 vom 12. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2019.190

FR: TI_GERICHTE 9.2019.190 du 12 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 9.2019.190 del 12 dicembre 2019

Regeste

Decisione cautelare: erronea indicazione del termine di reclamo

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli artt. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

Nel caso in esame va innanzitutto analizzata la tempestività del gravame in oggetto.

E. 2.1

Dagli atti emerge che il 13 settembre 2019 l'Autorità di prime cure ha convocato le parti in causa al fine di discutere dell'istanza supercautelare e cautelare inoltrata da RE 1 il 21 giugno 2019. Come risulta dalla documentazione, a seguito dell'avvio di un procedimento penale nei confronti di RE 1" le relazioni personali padre-figlio erano state sospese (decisione supercautelare

E. 5

luglio 2017 e ristabilito, il diritto di visita quindicinale padre-figlio. Tale decisione cautelare è poi stata annullata da questa Camera (cfr. decisione 22 gennaio 2018: inc. CDP 9.2017.188), che ha invitato l'Autorità di prime cure a voler decidere, senza indugio, sulla ripresa dei diritti di visita, dopo aver esperito gli accertamenti necessari (indicando che sarebbe stato auspicabile che si svolgano, se del caso, in forma sorvegliata). Dopo aver ordinato l'ascolto di PI 1, con decisione 20 marzo 2019 l'Autorità di protezione, ha ripristinato le relazioni personali, in forma sorvegliata. Preso atto che il procuratore pubblico aveva chiuso l'istruttoria e prospettato il "non luogo a procedere", con istanza di misure supercautelari 21 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il ripristino, in forma libera, dei diritti di visita (ogni sabato fino a fine agosto). Il 3 luglio 2019 ha poi sollecitato una decisione sull'istanza supercautelare. L'Autorità di prime cure ha dunque convocato le

parti ad un'udienza di discussione. Nel verbale viene indicato che l'udienza cautelare 13 settembre 2019 è stata indetta in re all'istanza cautelare 21 giugno 2019 di RE 1. Il padre ha prodotto il decreto di non luogo a procedere, chiesto di procedere ad un graduale ampliamento dei diritti di visita con il figlio (da subito in forma libera limitati alla giornata e poi con pernottamento) e postulato che venga stabilito un percorso psicoterapeutico con il dr. _____. La madre si è opposta alle richieste del padre. Madre e curatrice hanno presentato un memoriale di osservazioni all'istanza del padre. Dopo aver preso atto delle risultanze dei vari rapporti e valutazioni esperite (SMP 6 giugno 2016, audizione psicologa _____ 30 giugno 2017, rapporto dr. _____ 20 maggio 2018, pareri di specialisti di parte, rapporto dr. _____ 27 gennaio 2019) con la decisione ora impugnata l'Autorità di protezione ha respinto l'istanza di RE 1 e confermato le relazioni personali padre-figlio in forma sorvegliata. Nel contempo ha ordinato un seguito terapeutico del minore (finalizzato ad affrontare lo stato di sofferenza), che verrà assegnato con decisione separata. L'Autorità di prime cure ha precisato che "l'obbiettivo ultimo deve essere quello del ripristino delle relazioni personali padre figlio, attualmente fortemente limitate, ma secondo i tempi e le necessità del minore che attualmente non combaciano con quelle chieste dal padre". Il seguito terapeutico ordinato ha lo scopo di permettere al minore di superare le paure e vivere appieno il suo diritto di visita con il padre. L'Autorità di protezione, quale misura di protezione del minore, ha deciso di mantenere il diritto di visita nello stato attuale, se possibile estendendone la durata. Ha però precisato che lo stesso "andrà esteso a seconda dei progressi di PI 1" e del comportamento dei genitori.

3. Giusta l'art. 445 CC l'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impuginate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3). La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 v CC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l'urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l'adulte, n. 7 pag. 848).

3.1. Nel caso in esame, la decisione "sulle relazioni personali fra il minore e i genitori" 14 ottobre 2019 è con ogni evidenza una decisione cautelare. La stessa fa seguito all'istanza supercautelare e cautelare di RE 1, volta all'ampliamento dei diritti di visita con il figlio. Come risulta dagli atti, l'Autorità di prime cure ha convocato le parti ad un'udienza denominata cautelare (cfr. verbale 13 settembre 2019). Dopo aver sentito le parti, preso atto delle risultanze degli atti e delle varie valutazioni esperite, l'Autorità di prime cure ha respinto l'istanza supercautelare/cautelare 21 giugno 2019, mantenuto la regolamentazione delle relazioni personali precedente (in forma sorvegliata) e disposto un seguito terapeutico per il minore. L'Autorità di prime cure, ha respinto la richiesta di estensione delle relazioni personali formulata dal padre, ora fortemente limitate, pur riconoscendo che l'obbiettivo ultimo deve

essere quello del ripristino delle relazioni personali padre figlio. Al riguardo ha indicato che “andrà esteso a seconda dei progressi di PI 1” e del comportamento dei genitori. L’Autorità ha inoltre ordinato un seguito terapeutico con lo scopo di aiutare il minore a poter vivere al meglio le relazioni personali con il padre. La decisione impugnata riserva infine l’adozione di eventuali altre misure di protezione. In sede d’osservazione al reclamo l’Autorità di prime cure ha ammesso che la decisione impugnata non è una decisione di merito conclusiva e riconosciuto altresì che l’indicazione del termine di reclamo non è stato oggetto di particolare riflessione da parte dell’autorità stessa (cfr. osservazioni 4 dicembre 2019). Tutto quanto considerato, rende evidente che siamo in presenza di una decisione cautelare. 3.2. Giusta l’art. 445 cpv. 3 CC il termine di ricorso per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1109 pag. 495). Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha però erroneamente indicato il termine d’impugnazione di 30 giorni. Si deduce dal principio della buona fede che le parti non debbano subire pregiudizio alcuno da un’errata indicazione del termine di appello (DTF 138 I 49 consid. 8.3). Per costante giurisprudenza non è possibile avvalersi di un’indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l’errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 141 III 270 consid. 3.3, 135 III 374 consid. 1.2.2, 135 III 494 consid. 4.4). Non è invece preteso che vengano consultati giurisprudenza o dottrina. Le esigenze nei confronti degli avvocati sono naturalmente più elevate. Nei loro confronti viene preteso che procedano ad un controllo sommario (“Grobkontrolle”) delle indicazioni fornite (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2). La fiducia che il ricorrente assistito da un avvocato può riporre nell’indicazione errata del termine di impugnazione in una decisione non è protetta se la lettura sistematica della legge bastava ad individuare l’errore (DTF 141 III 270 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 4A_264/2019 del 16 ottobre 2019 consid. 1.3). In concreto, benché l’Autorità abbia erroneamente indicato 30 giorni nei rimedi giuridici, il legale del reclamante se ne sarebbe potuto rendere conto consultando le relative norme del Codice civile. Neppure il legale di RE 1 pretende il contrario (cfr. osservazioni all’eccezione di intempestività 6 dicembre 2019). 3.3. In concreto la decisione 14 ottobre 2019 è pervenuta al legale in data 15 ottobre 2019 ed il gravame in esame è stato inviato il 14 novembre 2019. Il termine di 10 giorni per introdurre il reclamo era manifestamente scaduto al momento dell’invio dello stesso e di conseguenza esso risulta intempestivo. In considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto. 4. Gli oneri processuali del giudizio seguono la soccombenza, per cui tasse e spese vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili. Il reclamante ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Ritenuto che il reclamo difettava fin dall’inizio della probabilità di esito favorevole, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.